



Comune di Ardauli

Provincia di Oristano

.....
PROT. n. _____

Deliberazione n° 19

in data 06/03/2009

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare – art. 58 D.L. n° 112/2008, convertito in Legge n°133/2008.

L'anno **duemilanove**, il giorno **sei** del mese di **marzo**, alle **ore 13.00**, in Ardauli, nella sede Comunale, si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno;

Presiede l'adunanza il Sindaco Dr. Roberto Putzolu.

Sono presenti gli Assessori Sigg.:

Marras Caterina
Pinna Giuseppino
Urru Mario
Urru Wilma

Assenti gli Assessori Sigg.-

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, D. Lgs. n°267/2000 il Segretario Comunale, Dr.ssa Nicolina Bonu;

Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i medesimi a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare, l'articolo 151 comma 1, il quale stabilisce che entro il 31 dicembre gli Enti Locali deliberano annualmente il Bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n° 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della 28.12.2001, n°448 (Legge finanziaria 2002) con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2008 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali 2009 è differito al 31 marzo 2009;

RICHIAMATO l'art.58, " *Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali*" D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche, dall'art. 1, L. 06.08.2008, n. 133, che così recita:

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3 bis del citato decreto legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3 bis del citato decreto legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410. ";

DATO ATTO che:

- l'Ufficio Tecnico Comunale sulla base della documentazione esistente agli atti dell'Ente, con particolare riferimento all'inventario dei beni immobili aggiornato al 31/12/1997, ha ricavato l'elenco dei beni, facenti parte del patrimonio disponibile del Comune di Ardauli, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;
- la ricognizione effettuata, ai fini della redazione di tale elenco, **non** ha portato all'individuazione di edifici pienamente rispondenti ai criteri di cui al citato art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, in ragione della specifica dislocazione sul territorio comunale, dell'accessibilità, del contesto ambientale, delle infrastrutture esistenti, per cui non risultano alienazioni di sorta;

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 49 1° comma del predetto D. Lgs. n°267/2000;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime

DELIBERA

Di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, della **non esistenza**, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n° 112/2008 convertito in legge n° 133/2008, di beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e di cui non si prevede un ulteriore uso per la logistica comunale, che potrebbero essere dismessi e/o valorizzati;

Di dare atto pertanto che la ricognizione di cui sopra ha dato esito **negativo**;

Con separata votazione ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n° 267/2000, stante l'urgenza di dar corso alle procedure relative all'approvazione del Bilancio di previsione 2009.-

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
Dr. Roberto Putzolu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Nicolina Bonu

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna ai sensi dell'art. 124, 1° comma D.lgs. 267/2000, e che la medesima è stata trasmessa, in copia conforme, ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 125 D.lgs. 267/2000.

Ardauli, li 09/03/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Nicolina Bonu

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

In data 09/03/2009 per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile, di cui all'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000;

In data _____ perché decorso il termine di 10 giorni previsto dall'art. 134 ai sensi, D.lgs. 267/2000;

In data _____ perché ratificata dal Consiglio, _____;

Ardauli, li 09/03/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Nicolina Bonu
